

Corte di giustizia

Ottobre 2008-gennaio 2009

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Mazák, 23 settembre 2008, causa C-388/07, *The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing*](#)

Rinvio pregiudiziale

La questione oggetto del rinvio concerne l'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La Corte inglese intende sostanzialmente sapere se tale direttiva osti all'applicazione di una normativa nazionale diretta ad attuare le disposizioni della direttiva medesima concernenti la discriminazione fondata sull'età, che permette ai datori di lavoro, a determinate condizioni, di disporre il pensionamento obbligatorio dei lavoratori che abbiano raggiunto o superato i 65 anni di età. Secondo l'Avv. Gen. una normativa come quella controversa nella causa principale, che consente ai datori di lavoro di licenziare i lavoratori di 65 anni o di età superiore nel caso in cui il motivo del licenziamento sia il pensionamento, può, in linea di principio, essere giustificata ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, ma solo laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima relativa alla politica dell'occupazione ed al mercato del lavoro e qualora i mezzi per il conseguimento di tale finalità d'interesse generale non appaiano inappropriati e non necessari a tale scopo.

(Erik Longo)

[Corte di Giustizia \(Terza sezione\), 25 settembre 2008, causa C-453/07, *Hakan Er v. Wetteraukreis*](#)

Rinvio pregiudiziale

Non perde il diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato comunitario un cittadino turco autorizzato a entrare quando era bambino nel territorio del medesimo Stato membro nell'ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Il diritto di soggiorno costituisce il corollario di detto diritto di libero accesso, anche qualora molti anni dopo non abbia mai esercitato attività lavorative a partire dalla conclusione degli studi, avvenuta all'età di sedici anni, e abbia partecipato ad alcuni programmi statali di accompagnamento al lavoro senza tuttavia portarli a termine.

(Erik Longo)

[Corte di giustizia \(Quarta sezione\), sentenza 9 ottobre 2008, causa C-304/07, *Directmedia Publishing GmbH v. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*](#)

Rinvio pregiudiziale

A seguito della pubblicazione su Internet, da parte dell'Università di Friburgo che ha sopportato tutti i costi relativi alla costituzione della banca dati, dell'Antologia di Friburgo, una raccolta di poesie di classici tedeschi scritte fra il 1720 e il 1933, la Directmedia ha messo in commercio un CD-ROM, "Le mille poesie che tutti devono avere", che si è ampiamente ispirato alla suddetta raccolta pubblicata dall'Università.

Per la compilazione del CD-ROM, però, la Directmedia non si è limitata a un mero copia-incolla dall'Antologia di Friburgo, bensì ha provveduto a un'opera di rielaborazione dei dati in essa contenuti, tralasciando alcune poesie, inserendone altre, motivando criticamente la scelta e utilizzando proprie fonti informatiche per la riproduzione del testo delle composizioni poetiche selezionate.

Una tale operazione rientra comunque nella nozione di "estrazione" da una banca dati vietata dalla direttiva 96/9 oppure no?

Secondo la Corte di giustizia anche una tale attività può costituire un'estrazione vietata, purché produca il trasferimento di una parte sostanziale del contenuto della banca dati tutelata ad altra banca dati; e la valutazione della rilevanza del trasferimento spetta unicamente al giudice nazionale.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Terza sezione\), sentenza 9 ottobre 2008, causa C-404/07, Katz v. Sós](#)

Rinvio pregiudiziale

Il diritto processuale penale ungherese prevede, oltre alla pubblica accusa, anche l'accusa privata (cioè la possibilità attribuita alla vittima di alcuni reati minori di attivare un processo penale) e l'accusa privata "sussidiaria" che consente alla vittima di intervenire quando il pubblico ministero decide di non procedere.

In un processo penale per truffa intentato in via di azione privata sussidiaria dopo che il pubblico ministero aveva deciso il non luogo a procedere, la vittima, cui in un primo momento era stata rigettata la richiesta di essere sentita come teste, ottiene la riapertura della fase istruttoria adducendo una lesione del suo diritto a un equo processo, come garantito dall'art. 6 Cedu. La Corte ungherese decide però di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale circa l'interpretazione della decisione-quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale, per valutare se da essa discenda un vero e proprio obbligo per il legislatore nazionale di garantire al giudice la possibilità di sentire come teste la vittima di un reato anche nell'ambito di un'azione privata sussidiaria.

Secondo la Corte, ferma restando l'ampia discrezionalità che la decisione quadro lascia quanto alle modalità con cui realizzare gli obiettivi da essa fissati (assicurare alle vittime un elevato livello di protezione e un ruolo effettivo nel processo), per cui da essa non discende un vero e proprio obbligo per il giudice nazionale di ammettere la testimonianza in senso stretto della vittima, è comunque necessario garantire a quest'ultima la possibilità di rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova, per non pregiudicare l'equità del processo tutelata dall'art. 6 Cedu come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Altrimenti si priverebbe la decisione-

quadro del suo effetto utile e si violerebbe l'obbligo di interpretazione conforme ai diritti fondamentali che vale anche per questo tipo di fonte europea.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande Sezione), 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Grunkin*

Rinvio pregiudiziale

Il collegamento tra il cognome e la cittadinanza è un dato di per sé legittimo ma nella prassi non può causare discriminazioni a danno della libertà di circolazione e di residenza dei cittadini europei (articolo 18 Trattato CE). Ogni Stato membro deve accettare il fatto che un altro Paese preveda il doppio cognome (quindi anche quello materno) e ratificare l'esistenza di questo doppio cognome anche nel suo territorio. È irrilevante se la diversità dei cognomi è conseguenza della doppia cittadinanza degli interessati o della circostanza che, nello Stato di nascita e di residenza, la determinazione del cognome è collegata alla residenza, mentre nello Stato di cui questi ultimi possiedono la cittadinanza tale determinazione è collegata alla cittadinanza. Nei casi particolari in cui alla doppia cittadinanza si aggiunge la diversità di cognomi, gli interessati avrebbero comunque la difficoltà di fruire degli effetti giuridici degli atti o dei documenti redatti con il cognome riconosciuto nell'uno o nell'altro Stato di cui si possiedono la cittadinanza. Va evidenziato che anche la Cassazione italiana ha riconosciuto la possibilità di adottare anche il cognome materno con la sentenza 23934/2008.

(Giulia Tiberi)

Corte di Giustizia (Grande sezione), 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e C-201/07, *Marra v. De Gregorio e Clemente*

Rinvio pregiudiziale

Nei giudizi, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione italiana la Corte ha dichiarato che le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell'ambito di un'azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell'immunità. Tuttavia qualora il giudice nazionale sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento europeo che emetta al più presto un parere. Se in seguito il giudice nazionale ritiene che il deputato europeo goda dell'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all'azione promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.

(Erik Longo)

[Corte di Giustizia \(Terza sezione\), 6 novembre del 2008, causa C-155/07, Parlamento v. Consiglio](#)

Ricorso di annullamento.

Il Parlamento europeo chiede alla Corte di annullare la decisione del Consiglio 2006/1016/CE che conferisce alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati fuori della Comunità. La decisione è stata adottata in base all'art 181 A CE e non come aveva richiesto il Parlamento anche sulla base dell'art. 179 CE. La Corte accoglie il ricorso del Parlamento ed annulla la decisione in base alla considerazione che l'art. 181 CE non è in grado di fondare le misure che si prefiggono gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. Le componenti della decisione, per il loro contenuto e per il loro scopo, ricadono sia nel campo di applicazione dell'art. 179 sia in quello dell'art. 181 senza che si possa identificare uno come principale, per cui la decisione avrebbe dovuto essere adottata sulla base di entrambe le disposizioni.

(Laura Cappuccio)

[Corte di giustizia \(Quarta sezione\), 13 novembre 2008, causa C-46/07, Commissione v. Italia](#)

Ricorso per inadempimento

È discriminatorio mantenere in vigore una normativa che consente che uomini e donne lavoratori pubblici vadano in pensione in età diverse. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e che per retribuzione si intende il salario di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. Per valutare se una pensione di vecchiaia rientri nel campo di applicazione dell'art. 141 CE, rileva soltanto che la pensione è corrisposta al lavoratore, per il rapporto di lavoro che lo unisce al suo ex datore di lavoro. I dipendenti pubblici italiani che beneficiano del regime pensionistico gestito dall'INPDAP costituiscono una categoria particolare di lavoratori ed il fatto che esso si applichi anche ad altre categorie di lavoratori non può privare i dipendenti pubblici della tutela conferita. Per quanto riguarda la condizione di età diversa a seconda del sesso, la Corte non ha accolto l'argomentazione italiana che la fissazione di una condizione di età diversa a seconda del sesso è giustificata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne. In particolare per la Corte, la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d'età diversa a seconda del sesso non compensa gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici donne e non le aiuta nella loro vita professionale né pone rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale.

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), 18 novembre 2008, causa C-158/07, Förster](#)

Rinvio pregiudiziale

La Corte ha stabilito, in un ricorso pregiudiziale della Corte d'appello olandese per la legislazione sociale, che il diritto comunitario non si oppone a disposizioni nazionali che chiedono ai cittadini stranieri una condizione di precedente residenza di cinque anni. La direttiva comunitaria sul diritto di soggiorno degli studenti (direttiva 93/96/CEE) non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante. Una disposizione nazionale intesa a condizionare la concessione di sussidi di mantenimento agli studenti stranieri in base a un periodo di permanenza preventivo non contrasta con il divieto di non discriminazione fondato sulla cittadinanza (articolo 12 Trattato CE). La concessione di tali aiuti non può infatti diventare un onere irragionevole per lo Stato ospitante. E' però necessario che le norme che impongono di aver maturato un periodo precedente di residenza siano proporzionate e che siano applicate dalle autorità nazionali sulla base di criteri chiari e conosciuti in anticipo.

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07, *Mirja Juuri e Fazer Amica Oy*](#)

Rinvio pregiudiziale

La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa deve essere interpretata nel senso che, in caso di risoluzione del contratto indipendente da qualsivoglia inadempimento del datore di lavoro, gli Stati membri non sono tenuti a garantire al lavoratore un diritto ad un indennizzo economico in condizioni identiche al diritto che sorgerebbe qualora fosse il datore di lavoro a porre illegittimamente fine al contratto.

Nella fattispecie era, infatti, stata la lavoratrice a licenziarsi a seguito al deterioramento delle condizioni di lavoro che il datore di lavoro non aveva mantenuto dopo la scadenza del contratto collettivo.

(Ilaria Carlotto)

[Corte di giustizia \(terza sezione\), 1 dicembre 2008, causa C-388/08, *Leymann*](#)

Rinvio pregiudiziale.

La Corte di Giustizia viene chiamata a rispondere sulla interpretazione delle regole procedurali della decisione quadro del Consiglio 2002/508/GAI sul mandato di arresto europeo. Il giudice del rinvio, in particolare, chiede di sapere quali sono i criteri per stabilire se la persona consegnata

viene perseguita per un reato diverso da quello che ha determinato la consegna, necessitando, in tal caso, lo svolgimento della procedura di assenso prevista dall'art. 27, n. 2 della decisione quadro. Tale articolo, infatti, prevede che una persona per la quale è stata disposta la consegna non può essere sottoposta ad un procedimento penale, condannata o privata della sua libertà personale, per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale misura. Ai fini di questa verifica vengono in rilievo, per la Corte, gli elementi costitutivi del reato che devono essere gli stessi di quelli per i quali la persona è stata consegnata, e la corrispondenza tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo, non assumendo importanza, invece, eventuali mutamenti delle circostanze di tempo e di luogo.

Nel caso in esame, ad esempio, un mutamento nella descrizione del reato, che riguarda esclusivamente la categoria di stupefacenti senza che venga modificata la qualificazione giuridica del reato, non è in grado di concretizzare un "reato diverso" ai sensi dell'art. 27, n. 2.

Nel caso in cui si affermi l'esistenza di un reato diverso da quello che ha dato origine alla consegna, tale reato non può essere perseguito senza la procedura di assenso, almeno che il procedimento penale non dia luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale.

(Laura Cappuccio)

[Corte di giustizia \(Seconda sezione\), 4 dicembre 2008, causa C-151/07, Theologos-Grigorio Chatzithanasis.](#)

Rinvio pregiudiziale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l'interpretazione della direttiva 92/51/CEE sul sistema generale di riconoscimento della formazione professionale. Il caso riguarda, in particolare, un cittadino greco che ha ottenuto il conseguimento del diploma di ottico presso una struttura italiana presente in Grecia. Successivamente si è recato in Italia per seguire dei corsi di approfondimento e per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ottico. Successivamente ha chiesto il riconoscimento del diploma al Ministro della sanità greco che ha disposto una relazione favorevole con riserva di misure di compensazione giustificate dalle differenze sostanziali tra la formazione seguita in Italia e quella praticata in Grecia. Diversamente l'Ente per l'istruzione e la formazione professionale greco ha respinto la domanda dell'interessato dal momento che gli studi sono stati effettuati presso un laboratorio che non è riconosciuto come istituto di formazione dalla normativa greca. Per la Corte, invece, le condizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento della formazione professionale sono soddisfatte, e non è legittimo respingere la domanda dell'interessato. Il diploma in questione, infatti, non rientra nel sistema di istruzione greco, ma in quello dello Stato membro che lo ha rilasciato. Sono le autorità competenti che rilasciano i diplomi, nel contesto del sistema di formazione professionale del singolo Stato, a dover verificare se sono soddisfatti i requisiti per la formazione professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato di scegliere lo Stato nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche professionali è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE.

(Laura Cappuccio)

[Corte di Giustizia \(Quarta sezione\), 4 dicembre 2008, causa C- 221/07, Krystyna Zablocka-Weyermüller](#)

Rinvio pregiudiziale.

La normativa tedesca accorda una serie di diritti alle vittime di guerra, non solo una pensione di base, ma anche una pensione compensativa, diverse indennità e il pagamento di cure mediche. Il coniuge superstite, inoltre, può chiedere una pensione compensativa completa.

La moglie di un invalido di guerra, cittadina polacca, chiedeva il beneficio della pensione di reversibilità integrale in qualità di vedova di guerra, dichiarando al contempo la sua intenzione di trasferirsi in Polonia. Le autorità tedesche le accordavano una pensione ridotta in base all'applicazione della normativa nazionale che vede una riduzione dei benefici per coloro che cambiano il proprio domicilio trasferendosi in alcuni Paesi elencati da un regolamento, tra cui è inserita anche la Polonia. La Corte è chiamata a valutare la normativa tedesca in relazione all'art. 18 CE sulla libertà di circolazione. La normativa tedesca riguarda un settore che non rientra nella competenza comunitaria; tuttavia, si ricorda come la competenza nazionale deve essere esercitata in modo da rispettare il diritto comunitario.

La sospensione dei benefici alla vedova deriva unicamente dal cambio di residenza, per cui l'esercizio di un diritto comunitario, quale la libera circolazione, pregiudica il diritto ad ottenere una prestazione prevista dalla normativa nazionale. Tale restrizione, per la Corte, è ammessa solo se basata da considerazioni oggettive di interesse generale ed è proporzionata allo scopo perseguito dal diritto nazionale. La normativa nazionale, invece, si limita solo a sospendere l'erogazione delle prestazioni, e come tale non può essere considerata un mezzo idoneo per adeguare tali prestazioni alle differenze esistenti tra la Germania e lo stato di residenza, con riferimento al costo della vita, al reddito medio delle prestazioni a carattere sociale. La previsione della sola sospensione, quindi, costituisce un mezzo eccedente a quanto necessario per realizzare di tale tipo di verifiche.

(Laura Cappuccio)

[Tribunale di primo grado, 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran v. Consiglio](#)

Ricorso di annullamento.

Il Tribunale annulla la decisione n. 2008/583 del Consiglio che stabilisce il congelamento dei capitali della *People's Mojahedin organization of Iran*. La decisione viola i diritti della difesa dell'organizzazione, dal momento che il Consiglio non solo non ha comunicato i motivi che consentono ancora il mantenimento della organizzazione nell'elenco dei gruppi sospettati di terrorismo, ma non ha neanche fornito al Tribunale alcune informazioni necessarie ad un controllo giudiziario effettivo.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Seconda sezione), 11 dicembre 2008, causa C-297/07, *Burquain*

Rinvio pregiudiziale

Secondo la Corte di giustizia, il principio del *ne bis in idem*, garantito dall'art. 54 dell'Accordo di Schengen, impedisce l'instaurazione di un nuovo processo penale per i medesimi fatti anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato precedentemente riconosciuto colpevole, ma la sentenza non abbia mai potuto essere eseguita in base alle leggi dello Stato ove la condanna era stata irrogata.

Si trattava, invero, del caso molto particolare (per le conclusioni dell'Avv. Gen. v. segnalazioni febbraio-aprile 2008) di un legionario, condannato a morte in contumacia da un tribunale francese in Algeria per diserzione e omicidio nel 1961, rifugiatosi nella Repubblica democratica tedesca, e nei cui confronti la Procura di Regensburg aveva avviato un nuovo processo nel 2002. La prima condanna non aveva mai potuto essere eseguita perché in base al diritto francese, in caso di ricomparsa del contumace, è comunque necessario riavviare un nuovo processo in contraddittorio; inoltre nel 1968 i reati per i fatti commessi durante gli avvenimenti bellici in Algeria erano stati amnistiati; e nel 1981 la pena si era comunque prescritta.

Tuttavia, secondo il giudice comunitario, escludere l'operatività del principio del *ne bis in idem* anche in un caso come questo varrebbe a compromettere quello che è l'obiettivo primario dell'art. 54 di Schengen: l'evitare che una persona, per aver esercitato il suo diritto a circolare liberamente, sia sottoposta a processo penale per gli stessi fatti sul territorio di più Stati contraenti. La libertà di movimento, infatti, può essere efficacemente tutelata solo tramite la certezza di non poter essere più perseguiti, nello spazio di Schengen, per gli stessi fatti, anche se la prima condanna non ha mai potuto essere eseguita.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande Sezione), 16 dicembre 2008, causa C-524/06, *Heinz Huber*

v. *Repubblica federale di Germania*

Rinvio pregiudiziale

È contrario al diritto comunitario istituire un registro centralizzato degli stranieri e utilizzarlo a scopi diversi da quello dell'applicazione della normativa sul diritto di soggiorno. La Corte di giustizia ha condannato l'uso improprio di questa lista da parte della Germania e la raccolta di dati diversi da quelli relativi al soggiorno. L'ordinamento tedesco ha infatti istituito un registro centralizzato che raccoglie taluni dati personali relativi agli stranieri che soggiornano nel territorio tedesco per un periodo superiore a tre mesi. Per la Corte un sistema di trattamento di dati personali è conforme al diritto comunitario ma solo se contiene unicamente i dati necessari per l'applicazione più efficace della normativa in materia di diritto di soggiorno. Con riferimento alla conservazione e il trattamento di tali dati a fini statistici, la Corte osserva che il diritto comunitario non vieta agli

Stati membri di adottare provvedimenti atti a consentire alle autorità nazionali di essere esattamente informate circa i movimenti di popolazione sul loro territorio. Tali statistiche presuppongono la raccolta da parte degli Stati di una certa quantità di informazioni. Tuttavia, l'esercizio di tale competenza non rende per questo necessarie la raccolta e la conservazione dei dati nominativi effettuate nell'ambito del registro in questione. Di conseguenza, la Corte dichiara che un siffatto trattamento dei dati personali non rispetta il requisito della necessità ai sensi della direttiva. Con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nel registro per finalità di lotta alla criminalità, la Corte rileva che tale obiettivo concerne la repressione dei reati commessi, a prescindere dalla nazionalità dei loro autori. Poiché il registro non contiene dati personali dei cittadini dello Stato membro interessato, quindi un impiego per finalità di lotta alla criminalità viola il divieto di discriminazione ed è dunque in contrasto con il diritto comunitario.

(Giulia Tiberi)

[Corte di giustizia \(Grande sezione\), 16 dicembre 2008, causa C-73/07, *Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy*](#)

Rinvio pregiudiziale

La società Markkinapörssi raccoglie dati fiscali accessibili al pubblico per pubblicarli annualmente nelle edizioni regionali di un giornale e, attraverso un accordo stipulato con una società di telefonia, diffonderli presso gli utenti interessati mediante un servizio di SMS. A seguito di alcuni reclami inoltrati da privati per lamentare l'invasione della propria privacy, la Corte suprema finlandese si è rivolta alla Corte di giustizia per ottenere un'esatta interpretazione della direttiva comunitaria 95/46/CE relativa alla protezione dei dati.

Secondo la Corte di giustizia non v'è dubbio che l'attività della Markkinapörssi costituisca un trattamento di dati personali coperto dalla direttiva. Tuttavia essa sottolinea come la tutela della vita privata debba essere sempre temperata con la protezione dell'altrettanto rilevante libertà di espressione, che infatti consente deroghe alla tutela dei dati, a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria. Peraltro, un tale temperamento si realizza solo se, da un lato, si interpreta in senso ampio la nozione di giornalismo, e, dall'altro, le deroghe alla tutela dei dati sono contenute entro i limiti strettamente necessari. Conseguentemente, le attività oggetto della causa principale possono rientrare nella nozione più ampia di giornalismo, se dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee: condizione la cui sussistenza deve però essere valutata dal giudice nazionale.

(Marilena Gennusa)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Ruiz-Jarabo Colomer, 22 dicembre 2008, causa C-553/07, *Rijkeboer*](#)

Rinvio pregiudiziale

La questione oggetto del rinvio riguarda la cancellazione di dati personali detenuti da un'amministrazione comunale che sono stati trasferiti a terzi ed il conseguente diritto di accesso ai dati del trattamento. In linea di principio, infatti, la distruzione dei dati costituisce un'azione a tutela dell'interessato. Tuttavia, essa comporta conseguenze diverse, giacché insieme ai file si perde anche la traccia del loro uso. Perciò, chi è tutelato risulta al contempo danneggiato, poiché non verrà mai a

sapere quale uso è stato fatto dei suoi dati personali da parte del detentore . La Corte di giustizia dovrà stabilire se il termine previsto per eliminare i dati operi come limite temporale del diritto di accesso al trattamento. Secondo l'Avvocato generale il periodo di un anno non risulta sufficiente e proporzionato per salvaguardare i poteri contenuti nella direttiva 96/46, a meno che le autorità statali non dimostrino che in realtà detto termine risulti proporzionato.

(Erik Longo)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 gennaio 2009, ric. 13645/05, Cooperatieve producenorganisatie van de nederlandse kokkelvisserij U.A. c. Olanda](#)

Non violazione dell'art. 6.1 (diritto ad un equo processo) della Cedu

Decisione di inammissibilità

La società ricorrente, dedita alla pesca meccanica di cockles, si rivolge alla Corte Edu lamentando la violazione del diritto ad un equo processo in sede di ricorso in via pregiudiziale dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice amministrativo olandese, sulla scia delle obiezioni mosse da due associazioni non governative in merito a possibili danni ambientali irreversibili procurati da questo tipo di pesca, decide di fare ricorso in via pregiudiziale alla CGE, riguardo l'interpretazione della direttiva 92/43/CE in materia ambientale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare perché l'Unione europea non ha, come tale, ratificato la Cedu (ex art. 35, §3). Tuttavia la Corte valuta di dover appurare se il diritto all'equo processo sia stato violato in quanto l'appartenenza dell'Olanda alla Ue non solleva lo Stato dal rispetto degli obblighi derivanti dalla Cedu e perchè l'organizzazione cui appartiene uno Stato membro Cedu, in questo caso la Ue, deve assicurare, nel corso dei procedimenti, una protezione equivalente a quella prevista dalla Cedu.

Viene statuito, a maggioranza, che la società ricorrente non ha dimostrato né di aver subito una violazione del diritto ad un equo processo, né che le tutele processuali comunitarie siano inferiori a quelle previste dalla Cedu.

(Diletta Tega)

[Conclusioni dell'Avv. gen. Juliane Koott, 29 gennaio 2009, causa C-523/07, A](#)

Rinvio pregiudiziale

La residenza del minore che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, determina il giudice competente a conoscere delle domande relative alla responsabilità genitoriale, coincide con il luogo in cui il minore ha il centro dei propri affari (considerando la durata e la regolarità della residenza, nonché il contesto familiare e sociale). Se non è possibile stabilire una residenza abituale risultano competenti i giudici dello Stato in cui il minore si trova.

(Ilaria Carlotto)

[Corte di giustizia, \(Seconda Sezione\), sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri contro Ministero della Giustizia, Marco Cavallera](#)

Rinvio pregiudiziale

La causa vede contrapposti il Consiglio nazionale degli ingegneri e un cittadino italiano, titolare di un titolo di studi di ingegnere meccanico in Italia che, dopo aver ottenuto l'omologazione e l'abilitazione ad esercitare l'attività in Spagna, sulla base di tale riconoscimento ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli ingegneri italiani senza aver sostenuto alcun esame.

Su rinvio del Consiglio di Stato, la Corte afferma che la direttiva sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non può essere invocata per accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fonda né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

(Ilaria Carlotto)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. Ruiz-Jarabo Colomer, 10 febbraio 2009, cause riunite C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, C-409/05, C-461/05 e C-239/06, Commissione v. Repubblica finlandese, Regno di Svezia, Repubblica federale di Germania, Repubblica italiana, Repubblica ellenica, Regno di Danimarca](#)

Ricorso per inadempimento

La Commissione contesta ad alcuni Stati dell'Unione il mancato versamento dei dazi doganali relativi all'importazione di materiale bellico, che rientrano fra le risorse proprie della Comunità.

L'Avv. Gen. propone alla Corte di dichiarare l'inadempimento di tali Stati, non ritenendo invocabile – come viceversa essi pretendevano – l'art. 296 CE, per cui “nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza”. Posto che rientra certamente nell'esclusiva disponibilità degli Stati l'individuazione di tali interessi essenziali – sempre tenendo presente che le deroghe al diritto comunitario devono rispettare i parametri della proporzionalità, adeguatezza e necessità – il richiamo all'art. 296 sarebbe del tutto ingiustificato nella fattispecie in esame: affermare che il maggior aggravio economico derivante dal versamento dei dazi pregiudicherebbe la strategia militare nazionale vorrebbe dire alterare la funzione primaria della norma che invece non risponde a fini puramente economici; sostenere che la permeabilità del procedimento doganale viola le esigenze di segretezza connesse con la sfera militare sarebbe comunque insensato in riferimento alla prima fase del procedimento, in cui gli Stati si limitano a rendere note alla Commissione le quantità complessive delle importazioni, senza fornire dettagli potenzialmente compromettenti la sicurezza nazionale.

L'Avv. Gen., dunque, suggerisce alla Corte un'interpretazione restrittiva e "comunitarista" dell'art. 296, la sola in grado di garantire l'uniformità del diritto comunitario e di stare al passo coi tempi in un momento in cui la diffusione di Internet rende accessibili a tutti i dettagli dei componenti degli armamenti degli eserciti – relativizzando la stessa idea di "segreto di Stato" –, e in cui il Trattato di Lisbona si avvia a riconoscere una competenza dell'Unione per una progressiva definizione di una politica di difesa comune e a introdurre una clausola di solidarietà con la mobilitazione di mezzi militari quando uno degli Stati membri sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità.

(Marilena Gennusa)